



*Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Settentrionale*



Porti di Livorno, Piombino,
Portoferraio, Rio Marina,
Cavo, Capraia Isola

DELIBERA N. **93** DEL 9 DICEMBRE 2019

L'anno 2019 addì 9 del mese di dicembre, il Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha adottato la seguente deliberazione

PARERE SU ISTANZA DI RILASCIO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA ALLA SOCIETÀ ITALSACCI SPA PRESSO LA CALATA DEL MAGNALE E VIA PISA

Il Comitato di gestione,

Considerato che, con istanza in data 28.12.2018, successivamente integrata in data 9.2.2019, la Società Italsacci S.p.A. ha presentato istanza con la quale ha richiesto il rinnovo della Licenza n. 20/2018, per il periodo di un anno, allo scopo di mantenere, presso la Calata del Magnale e Via Pisa, un'area scoperta e manufatti, facenti parte dello stabilimento industriale, posto principalmente su area privata;

Preso atto della Relazione Istruttoria a firma del Responsabile del Procedimento;

Visto l'art. 36 Cod. Nav. e l'art. 8 Reg. Cod.Nav.;

Visto l'art. 9, comma 5, lettera f) della Legge 28.01.1994 n. 84 come successivamente modificata e integrata;

Richiamato l'art. 49 Cod.Nav. e l'art. 31 Reg.Cod.Nav.;

Visto l'esito della votazione conclusasi, come da verbale, in senso favorevole alla proposta del Presidente;

DELIBERA

1. Per le motivazioni di cui alla Relazione Istruttoria a firma del Responsabile del Procedimento è espresso parere favorevole al rilascio, in favore della Società, di una concessione demaniale marittima, ai sensi dell'art. 36 Cod.Nav., per l'utilizzo delle superfici demaniali marittime di complessivi mq. 8.572,12, site presso la Calata del Magnale e Via Pisa, occupate da ultimo in forza della citata Licenza 20/2018, allo scopo di procedere alla liberazione e remissione in pristino stato delle stesse, conformemente alla Relazione Tecnica presentata dalla Società in data 27.8.2019, dietro il pagamento di un canone concessorio provvisoriamente stabilito come da punto 2 lett. b) che segue e alle condizioni e prescrizioni di cui ai punti 2, 3 e 4.
2. La concessione di cui al punto 1 è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) decorrenza 1.1.2019 e scadenza al 31.12.2020, fatta salva eventuale cessazione anticipata o rinnovo del titolo, oltre la data del 31.12.2020 – anche per periodi inferiori di durata – in



relazione all'andamento dei lavori di demolizione e remissione in pristino stato, che dovranno essere debitamente comunicati all'Amministrazione;

- b) pagamento di un canone annuo provvisoriamente determinato, ora per allora, con applicazione della tariffa di cui all'art.7 lett. L) del Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime, in € 48.046,40, attualizzato all'anno 2019, fatto salvo eventuale successivo conguaglio anche in relazione alla demolizione delle volumetrie esistenti, soggetto a rivalutazione ai sensi dell'art. 4 della Legge 494/93 e ss.mm.ii. e modifica in relazione a eventuali determinazioni che saranno successivamente assunte da parte dell'Autorità di sistema portuale in relazione al Regolamento d'uso dei beni demaniali marittimi, in corso di adozione.

- 3. La concessione di cui al punto 2, in accordo con i contenuti della Relazione Istruttoria richiamata in premessa e dei pareri resi da parte della Commissione Tecnica di Valutazione, dovrà prevedere le seguenti prescrizioni:

- a. la remissione in pristino stato delle aree occupate dovrà avvenire tramite integrale rimozione e sgombero degli impianti industriali attualmente esistenti sul sedime demaniale, con espressa esclusione delle cabine elettriche – utili per la fornitura di energia alle aree demaniali operative – e del muro di confine che delimita le aree occupate rispetto alla viabilità portuale per l'eventuale loro acquisizione al patrimonio dello Stato, senza alcun diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti e/o rimborsi di sorta in favore della Società;
- b. la Società dovrà provvedere, a proprie cure e spese, alla realizzazione di una recinzione di confine, mediante rete metallica di tipo "orsogrill" montata su barriera tipo "new jersey", che delimiti le aree demaniali oggetto di riconsegna rispetto alle limitrofe aree in disponibilità della Società;
- c. la Società dovrà presentare idonea documentazione attestante, anche all'esito di specifiche indagini, l'assetto ambientale delle aree occupate, fermo restando che, ai fini della effettiva ripresa in consegna delle stesse, dovrà essere dimostrata l'assenza di inquinamento e vincoli derivanti dal processo produttivo della Società;
- d. la Società dovrà, prima dell'avvio dei lavori, trasmettere all'AdSP il progetto esecutivo delle operazioni di demolizione e remissione in pristino stato delle aree in relazione al quale le Direzioni competenti esprimeranno eventuali prescrizioni, con particolare riferimento alle indagini ambientali da effettuarsi presso le aree.

- 4. Il rilascio del titolo sarà inoltre condizionato, fermo ogni ulteriore adempimento di legge e di regolamento, alla presentazione, da parte della Società, di idonea cauzione – anche a mezzo di appendice di adeguamento alla fidejussione bancaria già prestata – a garanzia degli obblighi derivanti dal rilasciando titolo, che sarà svincolata all'esito della riconsegna delle aree all'Amministrazione, da documentarsi con apposito verbale.

- 5. La presente delibera è pubblicata, nei termini di legge applicabili, sul sito istituzionale di questa Autorità.

IL SEGRETARIO
Dott. Massimo PROVINCIALI

IL PRESIDENTE
Ing. Stefano CORSINI